



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 13/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2013, n. 224

Requisiti e procedure per l'assegnazione delle quote latte, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 119/2003, con decorrenza dal periodo 2013/2014.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità (AP) Funzione di supporto alla gestione delle attività zootecniche, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni animali e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce:

I commi 3, 4 e 4bis dell'art. 3 (Revoca ed assegnazione della quota) della Legge n. 119 del 30 maggio 2003 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), dispongono:

- i quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti;

- le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto- legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

- in nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata.

L'AGEA, in seguito alle revoche delle quote latte operate, ha ripartito alle Regioni ed alle Province autonome, per zone omogenee (pianura, svantaggiata, montagna), i quantitativi confluiti nella riserva nazionale e resisi disponibili, sia di quote consegne che di quote vendite dirette.

Per la Regione Puglia, le quantità disponibili sono le seguenti:

La riserva regionale utilizzabile dal 1° aprile 2013, è pari a kg 2.696.645,00 di quota consegne e kg

209.565,00 di quota vendite dirette. Tuttavia, a titolo cautelativo il 5% del predetto quantitativo, pari complessivamente a Kg. 145.310,00 di quote consegne e vendite dirette, viene reso indisponibile per le assegnazioni di cui al presente provvedimento, allo scopo di renderlo utilizzabile per eventuali ulteriori necessità (ordinanze giudiziarie, errori nel conteggio di assegnazioni, annullamento in autotutela di provvedimenti di revoca quota, ecc.).

In relazione a quanto innanzi, la riserva regionale risulta così costituita:

Poiché la quantità complessiva disponibile di kg 2.760.900,00 è insufficiente a soddisfare i fabbisogni dei numerosi produttori presenti sul territorio regionale ed al fine di non rendere dispersivo e privo di efficacia il risultato di tale assegnazione, si rende necessario stabilire, nel rispetto delle priorità individuate nella Legge n.119/03, i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché le procedure e gli impegni per accedere all'assegnazione della Riserva regionale disponibile, con decorrenza dal 1° aprile 2013.

Ciò premesso, l'assegnazione dei quantitativi presenti in Riserva, sarà effettuata a favore dei produttori in possesso dei sottoscritti requisiti e secondo le seguenti priorità:

1. produttori che hanno subito la riduzione della quota B;
2. giovani imprenditori agricoli titolari di quota alla data del 31 marzo 2012 e beneficiari degli aiuti di cui al PSR Puglia 2007/2013 - Misura 112 e altre Misure inserite nel cosiddetto "Pacchetto multimisura giovani", che alla data del provvedimento di assegnazione, hanno un'età di 40 anni non ancora compiuti.

In entrambi i casi (1 e 2), i produttori devono risultare in possesso degli ulteriori requisiti riportati nell'Allegato "1".

Le assegnazioni di quota a ciascun produttore, sono disposte nel rispetto delle priorità indicate ai punti 1 e 2, distinte per quote consegne, quote vendite dirette e per zona (pianura, svantaggiata e montagna), senza possibilità di cumulo, sino ad esaurimento della disponibilità di quota nell'ambito territoriale o dei beneficiari presenti in ciascuna classe prioritaria. Si precisa, inoltre, che il quantitativo utilizzabile per la zona di pianura, qualora non venisse tutto impiegato, potrà essere reso disponibile per le altre zone.

La quota consegne sarà assegnata nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- ai produttori titolari di quota al 31.03.2012 - che hanno subito la riduzione della quota B (consegne) ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 - sarà concessa una quota nei limiti della differenza tra il taglio di quota B e le eventuali assegnazioni di quota (regionali/nazionali) ricevute successivamente a qualunque titolo;
- ai giovani imprenditori agricoli - titolari di QRI (Quantitativo di Riferimento Individuale) inferiore a kg. 300.000 alla data del 31/03/2012 al netto delle quote prese in affitto in corso di campagna e che nell'ambito del PSR-PUGLIA 2007/2013 hanno presentato un Piano aziendale finalizzato alla produzione di latte bovino, approvato e ammesso a finanziamento, ai sensi del bando di cui alla D.D.S. n. 2461 del 09/10/2009, pubblicata sul BURP n. 162 del 15/10/2009, relativo all'insediamento di giovani agricoltori (Misura 112 e altre Misure inserite nel cosiddetto "Pacchetto multimisura giovani") - sarà concessa una quota aggiuntiva massima di Kg. 40.000 e, comunque, nei limiti del 100% del Q.R.I. (consegne) aziendale posseduto alla data del 31/03/2012. Qualora la riserva disponibile non risultasse sufficiente a soddisfare tutti i giovani agricoltori in possesso dei precitati requisiti, si procederà ad assegnare la quota in relazione all'età anagrafica ad iniziare dal più giovane e nel caso di società, l'età di riferimento è determinata dalla media aritmetica di quella dei soci.

La quota vendite dirette sarà assegnata nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- ai produttori titolari di quota al 31.03.2012 - che hanno subito la riduzione della quota B (vendite d.) ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio

1995, n. 46 - sarà concessa una quota nei limiti della differenza tra il taglio di quota B e le eventuali assegnazioni di quota (regionali / nazionali) ricevute successivamente a qualunque titolo;

- ai giovani imprenditori agricoli - titolari di QRI inferiore a kg. 300.000 alla data dell'31/03/2012 al netto delle quote prese in affitto in corso di campagna e che nell'ambito del PSR-PUGLIA 2007/2013 hanno presentato un Piano aziendale finalizzato alla produzione di latte bovino, approvato e ammesso a finanziamento, ai sensi del bando di cui alla D.D.S. n. 2461 del 09/10/2009, pubblicata sul BURP n. 162 del 15/10/2009, relativo all'insediamento di giovani agricoltori (Misura 112 e altre Misure inserite nel cosiddetto "Pacchetto multimisura giovani") - sarà concessa una quota aggiuntiva massima di Kg. 40.000 e, comunque, nei limiti del 100% del Q.R.I. (vendite d.) aziendale posseduto alla data del 31/03/2012. Qualora la riserva disponibile non risultasse sufficiente a soddisfare tutti i giovani agricoltori in possesso dei precitati requisiti, si procederà ad assegnare la quota in relazione all'età anagrafica ad iniziare dal più giovane e nel caso di società, l'età di riferimento è determinata dalla media aritmetica di quella dei soci.

Ciò premesso, si propone di stabilire che:

- i requisiti e le priorità per l'accesso all'assegnazione della Riserva regionale, nonché le procedure e gli impegni a cui ciascun beneficiario dovrà ottemperare, sono riportati nell'Allegato "1" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;
- con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura, saranno individuati, conformemente ai requisiti ed alle procedure di cui al presente atto, i produttori beneficiari e le quantità assegnabili a ciascuno di essi;
- l'Ufficio Produzioni Animali è incaricato a procedere telematicamente all'assegnazione a ciascun produttore beneficiario, successivamente al predetto atto determinativo;
- le assegnazioni sono da ritenersi provvisorie in quanto saranno confermate in via definitiva dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura solo successivamente alle verifiche dei requisiti e degli impegni indicati nell'Allegato "1" da espletare a partire dalla data di assegnazione;
- a seguito di esito negativo della verifica, l'assegnazione provvisoria non sarà confermata e la quota concessa sarà revocata per essere eventualmente assegnata ad altri produttori aventi diritto o confluirà nella riserva indisponibile;
- l'assegnazione della quota decorrerà dallo 01/04/2013, in ogni caso diverrà definitiva dopo la comunicazione di conferma a ciascun beneficiario;
- gli Uffici Provinciali Agricoltura sono incaricati a verificare annualmente il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dell'assegnazione ed a procedere alla revoca in caso di inadempienza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base d e l l e risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare i requisiti, le priorità e le procedure per l'accesso all'assegnazione della Riserva regionale, nonché gli impegni, a cui ciascun beneficiario dovrà ottemperare, riportati nell'Allegato "1" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;
- di stabilire che:
 - con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura, saranno individuati, conformemente ai requisiti e alle procedure di cui al presente atto, i produttori beneficiari e le quantità assegnabili a ciascuno di essi;
 - l'Ufficio Produzioni Animali è incaricato a procedere telematicamente all'assegnazione a ciascun produttore beneficiario, successivamente al predetto atto determinativo;
 - le assegnazioni sono da ritenersi provvisorie in quanto saranno confermate in via definitiva dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura solo successivamente alle verifiche dei requisiti e degli impegni indicati nell'Allegato "1", da espletarsi a partire dalla data di assegnazione;
 - a seguito di esito negativo della verifica, l'assegnazione provvisoria non sarà confermata e la quota concessa sarà revocata per essere eventualmente assegnata ad altri produttori aventi diritto o confluirà nella riserva indisponibile;
 - l'assegnazione della quota decorrerà dallo 01/04/2013, in ogni caso diverrà definitiva dopo la comunicazione di conferma a ciascun beneficiario;
 - gli Uffici Provinciali Agricoltura sono incaricati a verificare annualmente il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dell'assegnazione ed a procedere alla revoca in caso di inadempienza;
- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6 lett. g) della L.r. n.13/94;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali ad inviare copia del provvedimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, c/o la Presidenza della Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso